

Allegato A

Programma operativo regionale “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, annualità 2022 – esercizio finanziario 2023”;

Premessa

La centralità della persona e la presa in carico integrata dei suoi bisogni costituiscono il fondamento di ogni politica di intervento, assistenziale e di inclusione, per l’ambito della disabilità e della non autosufficienza. Nell’ambito del sistema di interventi e servizi socio assistenziali alla persona, la programmazione regionale ha rafforzato l’offerta di percorsi domiciliari, specie in situazioni di disabilità complessa e/o long care, per favorire la permanenza nel contesto abituale di vita e di relazione, riconoscendo, nella rete di cura ed assistenza, l’importanza e il valore del ruolo e dell’impegno del caregiver familiare.

Il progressivo aumento della dotazione finanziaria del Fondo per la non autosufficienza, accompagnata dalla triennalità della programmazione degli interventi, unitamente alla strutturale del Fondo caregiver istituito con la Legge 205/2017, art. 1, comma 254, hanno permesso una significativa implementazione dei servizi e delle prestazioni, in particolare delle persone con disabilità gravissima (art. 3 DM 26 settembre 2016), per le quali si è avviato il percorso di riconoscimento dei livelli minimi di assistenza, nonché delle misure aggiuntive ed integrative di sostegno e sollievo per il nucleo familiare impegnato nell’assistenza.

La sinergia dei servizi territoriali competenti con la rete familiare, in particolare con il caregiver, rafforza le possibilità di permanenza al domicilio, la qualità stessa dell’assistenza e la continuità a tutela del benessere psico fisico della persona.

Le risorse del citato Fondo statale, oggetto del presente atto, sono ripartite alle Regioni per la realizzazione di interventi di supporto e sostegno del ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare, secondo le seguenti priorità:

- a. caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima di cui al decreto ministeriale 26 settembre 2016, tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall’art. 3 del medesimo decreto;
- b. caregiver familiari di persone che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
- c. programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver familiare con la persona assistita.

1. Destinatari degli interventi di sostegno

I destinatari delle misure di sostegno finanziate con le risorse del Fondo caregiver sono i “caregiver familiari” secondo la definizione di legge (legge statale 205/2017, art. 1, comma 255 e L.R. 11/2016, art. 26) e cioè:

la “persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della

legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.

La l.r. 11/2016, inoltre, stabilisce che una sola persona può essere riconosciuta come caregiver familiare nel nucleo familiare dell'utente con disabilità gravissima e/o non autosufficienza.

Per l'attivazione delle misure territoriali di sostegno in favore del caregiver, è necessario il preventivo riconoscimento formale del caregiver familiare da parte dei servizi nell'ambito del Piano individuale della persona assistita (PAI) secondo la procedura stabilita dalle Linee guida regionali di cui alla DGR 341/2021.

A tal riguardo, si richiamano gli strumenti della Scheda Caregiver (Allegato 1 alla DGR 341/2021) e Sezione Caregiver (Allegato 2 alla DGR 341/2021).

2. Politica regionale in favore del caregiver familiare

La natura del rapporto tra la persona con disabilità e non autosufficienza e il suo caregiver familiare, liberamente scelto, rende interdipendenti il benessere e la qualità di vita dell'uno dell'altro.

Per questo, la Regione Lazio con le Linee guida di cui alla DGR 341/2021 ha scelto di promuovere una politica attiva di servizi che, da un lato, favorisca il riconoscimento del ruolo del caregiver familiare valorizzando, all'interno del sistema dei servizi di assistenza alla persona, la sua responsabilità di cura e, dall'altro, dia adeguato riscontro ai bisogni di accompagnamento e di tutela delle esigenze personali e di conciliazione dei tempi di vita.

In questa ottica, con le pregresse assegnazioni del Fondo Caregiver (triennio 2018 – 2020 e annualità 2021) sono state finanziate azioni di sistema, a gestione diretta regionale, e di ambito locale

Tutti gli interventi a livello locale sono erogati direttamente dai competenti servizi pubblici e presuppongono una valutazione professionale, in sede di Unità di valutazione multidimensionale (UVMD), funzionale alla programmazione e attivazione di risposte personalizzate, appropriate ed efficaci.

Le misure di sostegno e sollievo sono pianificate, in modo assolutamente condiviso con il caregiver familiare diretto destinatario, nell'apposita Sezione dedicata all'interno del PAI proprio per dare rilevanza autonoma ai suoi bisogni ed alle sue aspettative, distinti da quelli della persona con disabilità e non autosufficiente assistita.

Gli esiti del monitoraggio territoriale periodico sulle misure attivate, aggiornato al mese di febbraio 2023, offrono una fotografia ancora parziale dell'impatto dell'attuazione delle pregresse programmazioni con le risorse del Fondo statale (questi i numeri in fase di aggiornamento: macroarea bisogno informativo/formativo n. 314, supporto pratico operativo n.369, supporto emotivo relazionale n.212).

La Regione Lazio, nello specifico, ha dedicato all'azione di sistema della comunicazione istituzionale, informazione e formazione, di base e specialistica, in favore del caregiver familiare la quota di risorse pari al 5% e solo con riferimento allo stanziamento del Fondo statale caregiver ripartito per il triennio 2018/2020.

L'azione formativa, che si concluderà a giugno 2023, ha registrato complessivamente l'adesione volontaria alle varie edizioni dei corsi organizzate di 271 caregiver familiari, con rilascio di attestato, per la formazione di base e di 85 caregiver per la formazione specialistica svolta in stretta collaborazione con le associazioni rappresentative di alcune disabilità.

Gli esiti del monitoraggio periodico saranno di orientamento per gli indirizzi programmatici futuri sull'utilizzo delle risorse del Fondo caregiver da parte dei distretti socio sanitari.

Per le persone con disabilità gravissima (art. 3, DM 26 settembre 2016), la Regione Lazio ha avviato, in conformità al DPCM 21 novembre 2019, il progressivo riconoscimento dei livelli essenziali di prestazione sociale sostenendo, anche con risorse proprie aggiuntive rispetto allo stanziamento annuale del FNA, i percorsi di cura in ambito domiciliare in cui il caregiver familiare ha un ruolo particolarmente attivo.

In ragione della complessità del bisogno della persona in condizione di disabilità gravissima e della correlata intensità e continuità assistenziale necessaria, le Linee guida regionali (DGR 897/2021 *Aggiornamento linee guida regionali per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima.*) hanno previsto, infatti, che il "caregiver familiare" possa avvalersi a supporto del suo impegno di cura, di altri servizi e/o misure:

- prestazioni di assistenza erogate dall'Ente prossimo, in modalità diretta, mediante organismi del Terzo Settore accreditati a livello distrettuale;
- prestazioni assistenziali rese da operatori professionali, liberamente scelti, e con regolare contratto di lavoro, con il trasferimento di un beneficio economico finalizzato, appunto, all'assistenza della persona denominato "assegno di cura";
- trasferimento monetario denominato "contributo di cura" destinato a sostenere l'organizzazione familiare dell'assistenza alla persona, con finalità anche di sollievo e ristoro indiretto per il caregiver familiare.

Inoltre, in una logica di complementarietà e integrazione degli interventi e delle risorse finanziarie, la Regione con risorse FSE nell'ambito della Sovvenzione globale efamily, ha adottato due Avvisi pubblici, per le annualità 2021-2022 e 2022-2023, per finanziare l'erogazione di buoni servizio a beneficio di persone non autosufficienti per:

- ✓ consentire alle persone con particolari carichi di cura nei confronti di familiari non autosufficienti di mantenere o migliorare la propria condizione lavorativa o di avere il tempo di intraprendere percorsi di formazione professionale, di istruzione o di inserimento/reinserimento lavorativo;
- ✓ favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno rivolti alle persone non autosufficienti,;
- ✓ aumentare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete dell'offerta di servizi sociosanitari territoriali;
- ✓ migliorare l'accesso a servizi di qualità a prezzi accessibili, sostenibili e di alto interesse generale.

La misura ha inteso, quindi, fornire prestazioni integrative e non sostitutive dei servizi già sistematici e attivati nei territori, con la finalità di potenziare gli interventi in essere incrementando e migliorando

l'offerta dei servizi. In particolare, i due Avvisi hanno previsto l'erogazione, mediante procedura "a sportello", di Buoni servizio del valore massimo di € 700 mensili per massimo 12 mensilità, a favore delle persone residenti o domiciliate nel territorio della Regione Lazio che abbiano in carico di cura persone non autosufficienti per il pagamento delle spese relative ai servizi di assistenza socio-sanitari (assistenza domiciliare, con l'esclusione di attività sanitaria, erogata da enti accreditati; centri diurni socio assistenziali autorizzati e servizi semiresidenziali autorizzati; assistente familiare, con la/il quale è stato sottoscritto un regolare contratto).

La dotazione finanziaria complessiva dei due avvisi è stata pari a € 17.000.000, coinvolgendo 1.254 dei familiari Caregiver richiedenti e 1.327 persone non autosufficienti.

Si sottolinea come la Regione Lazio è intervenuta, nelle more di una disciplina regionale organica della materia, con le disposizioni di seguito indicate, l.r. 11/2016 (art. 26) , l.r. 10/2022 e r.r. 5/2022, per rafforzare la centralità del ruolo del caregiver familiare nell'ambito del proprio sistema di welfare, specie per favorire la permanenza a domicilio della persona con disabilità, senza che questo implichi una declinazione di responsabilità da parte dei servizi territoriali, nonché per implementare il ventaglio di risposte pubbliche nei vari contesti di vita del caregiver.

3. Risorse finanziarie e piano di riparto

Il decreto 17 ottobre 2022 assegna alla Regione Lazio, annualità 2022 del Fondo caregiver, lo stanziamento complessivo di euro 2.273.772,62.

L'importo di cui sopra è ripartito interamente in favore dei distretti socio sanitari secondo i seguenti criteri:

- 65% (euro 1.477.952,20) in base al dato ultimo aggiornato alla data del numero di utenti in condizione di disabilità gravissima (DM 26 settembre 2016, art. 3);
- 35%, (euro 795.820,42) in base al dato ultimo disponibile sulla popolazione residente (fonte ISTAT);

4. Programmazione degli interventi e piano di utilizzo delle risorse annualità 2022

La Regione Lazio nella programmazione degli interventi sostenibili (art. 2 DM 17 dicembre 2022) con lo stanziamento del Fondo caregiver, annualità 2022, individua i seguenti interventi:

- a. azioni di sollievo già indicate, al paragrafo 12, lettera d) della DGR 341/2021, tra le azioni di sostegno al caregiver familiare da realizzare a livello territoriale seguendo le indicazioni operative contenute nel paragrafo 5 del presente documento;
- b. interventi programmati, ai sensi della DGR 341/2021 e DGR 401/2022, e finanziati con le risorse del Fondo per il sostegno al caregiver familiare, annualità 2021, favorendone la continuità, nelle macroaree del bisogno informativo/formativo ed emotivo/relazionale.

I distretti socio sanitari devono, pertanto, destinare le risorse del Fondo Caregiver, annualità 2022, pari complessivamente ad euro 2.273.772,62:

- per una quota minima del 70% alla realizzazione di azioni di sollievo al caregiver di cui al precedente punto a. tramite la sua sostituzione temporanea nelle funzioni di cura ed assistenza, sia in modalità programmata che in emergenza;
- per una quota massima del 30%, a dare continuità agli interventi personalizzati, di cui al precedente punto b., già programmati e finanziati con le risorse assegnate con determinazione dirigenziale n. G10733/2022.

La Regione Lazio si riserva la possibilità di implementare la dotazione finanziaria per le misure a sostegno del ruolo di cura del caregiver familiare, con eventuali risorse aggiuntive e complementari rispetto a quelle afferenti al Fondo statale di cui alla Legge 205/2017, art. 1, comma 254.

5. Gli interventi di sollievo e modalità attuative

Le azioni di sollievo consistono nel favorire la sostituzione temporanea del caregiver familiare, formalmente riconosciuto ai sensi della DGR 341/2021 - Sub Allegato 1, nelle prestazioni di assistenza alla persona con disabilità e/o non autosufficienza assicurando, sempre, il livello di copertura assistenziale richiesto dalla complessità del bisogno.

La strutturazione di questa tipologia di offerta è da ritenersi prioritaria in quanto favorisce la permanenza nel domicilio della persona assistita dal “caregiver familiare”, la qualità dell’assistenza necessaria secondo il Piano di assistenza individuale (PAI) e facilita la conciliazione delle esigenze di cura con quelle personali del caregiver con la possibile riduzione dell’impegno quotidiano.

Il sollievo può essere attivato:

- a. in modalità programmata, per favorire il benessere psico fisico del caregiver familiare, in base ad una valutazione professionale dei competenti servizi, condivisa dallo stesso caregiver e riportata nell’apposita Sezione Caregiver del PAI di cui alla DGR 341/2021 – Sub Allegato 2;
- b. in caso di eventi imprevisti e/o situazioni di emergenza, con sostituzione assicurata dai servizi territoriali nel più breve tempo possibile, a tutela della salute della persona con disabilità e non autosufficiente assistita, ove possibile anche inferiore alle 48 ore dalla richiesta già indicate come arco temporale massimo dalla DGR 341/2021.

5.a. Il sollievo in modalità programmata

Il sollievo in modalità programmata può realizzarsi attraverso il ricorso a servizi di natura residenziale o domiciliare.

5.a.1. Unità di offerta residenziale – semiresidenziale qualificata (intervento extra ambito familiare)

Il sollievo è realizzato mediante l’accoglienza temporanea dell’assistito in struttura residenziale o semi-residenziale socio sanitaria o socio assistenziale accreditata /autorizzata ai sensi delle vigenti normative regionali (l.r. 4/2003 e l.r. 41/2003) che, per requisiti strutturali e funzionali, risponda alle specifiche esigenze di assistenza indicate nel PAI della persona con disabilità e/o non autosufficienza.

La struttura in argomento può essere pubblica o privata, quest’ultima in regime di convenzionamento o meno.

I servizi territoriali, tramite il Case manager e/o il referente per l'attuazione del PAI, con la condivisione dell'utente, ove possibile, e del caregiver familiare individuano la struttura con disponibilità di posti ritenuta maggiormente rispondente ed appropriata rispetto al bisogno individuale e alla durata programmata del servizio di sollievo (ad esempio servizio di tregua nel fine settimana, oppure una frazione più lunga nel periodo estivo).

I costi legati al servizio di sostituzione del caregiver familiare saranno sostenuti dai servizi territoriali in modo diretto in caso di struttura pubblica e di struttura privata convenzionata, previa presentazione della fattura.

La scelta della struttura destinata all'ospitalità può essere effettuata dall'utente, ove possibile, e dal caregiver familiare formalmente riconosciuto unicamente tra quelle autorizzate/accreditate convenzionate.

Ai fini della scelta, va sempre prioritariamente verificata la possibilità del ricorso a soluzioni di inserimento della persona disabile in situazioni alloggiative di tipo familiare (Legge 112/2016), considerando la residenzialità, in strutture extra familiari, come ultima soluzione praticabile.

La quota massima riconosciuta in favore di ciascun caregiver familiare per la realizzazione della sostituzione di sollievo programmato di tipo residenziale, in struttura privata accreditata, è di 600 euro annui.

Tale contributo potrà essere utilizzato, come detto, per weekend di sollievo, sulla base dei bisogni, desideri e aspettative della persona.

Il valore massimo del contributo di sollievo erogabile annualmente (euro 600,00) stabilito dal presente documento, potrà essere eventualmente aumentato a seguito di nuove finalizzazioni da parte della Regione Lazio per la programmazione di interventi in favore del caregiver familiare.

5.a.2. Assistente alla persona - Operatore professionale qualificato (intervento intra ambito familiare)

L'intervento di sollievo in modalità programmata con sostituzione del caregiver familiare può attuarsi anche nel domicilio stesso attraverso il ricorso alla figura dell'assistente alla persona o all'operatore professionale qualificato secondo i bisogni definiti nel PAI (bisogni complessi e livello di intensità assistenziale), nel rispetto del principio di libera scelta, privilegiando la continuità assistenziale con il medesimo personale che già conosce l'assistito (art. 26, comma 5 della l.r. 11/2016).

Il sollievo domiciliare programmato consente al caregiver familiare di disporre di momenti di pausa anche per soddisfare esigenze di vita personale in alcuni giorni (settimana/mese), concordati e indicati nella apposita Sezione Caregiver del PAI, in base alla valutazione professionale del carico di cura quotidiana e del correlato stress psico fisico anche, eventualmente, restando presso il domicilio.

Il sollievo domiciliare rappresenta un'opzione importante per favorire sempre la permanenza al domicilio della persona con disabilità e/o non autosufficienza anche in caso di una assenza più prolungata del caregiver familiare ma, comunque, programmabile (es per motivi clinici) e, pertanto, da considerare opzione prioritaria.

La sostituzione temporanea del caregiver può rappresentare una forma di sollievo utile in situazioni particolari, rimesse alla valutazione dei competenti servizi in condivisione con lo stesso caregiver

familiare, come ad esempio in caso di importante cambiamento delle condizioni cliniche dell'utente e di tipo assistenziale che producono effetti emotivi, psicologici e nel rapporto stesso utente/caregiver familiare. In questo caso il sollievo può essere funzionale ad accompagnare il caregiver ad una nuova fase di gestione dell'assistenza.

Per le specifiche finalità della misura del sollievo programmato la sostituzione del caregiver familiare può avvenire in modalità continua (senza alcun obbligo di interruzione temporale) con l'erogazione di altre prestazioni assistenziali previste da PAI.

Il sollievo domiciliare programmato può essere attivato nella modalità diretta (servizi territoriali) o indiretta, quest'ultima attraverso la libera scelta dell'assistente alla persona o dell'operatore professionale qualificato in sostituzione da parte dell'utente /caregiver familiare.

Per la modalità indiretta, ai fini del rimborso, l'interessato dovrà presentare idonea documentazione fiscale (fattura/ricevuta) attestante la spesa anticipata per la sostituzione.

Il rimborso di che trattasi è strettamente legato alla funzione propria di sollievo, per cui non può essere impiegato come eventuale compartecipazione di interventi socio assistenziali già attivi in favore dell'utente o per interventi di natura socio sanitaria.

La quota massima riconoscibile per ciascun utente/caregiver, indipendentemente dalle modalità di attivazione sopra descritte, è di euro 250,00 annui.

Il valore massimo del contributo di sollievo erogabile annualmente (euro 250,00) stabilito dal presente documento, potrà essere eventualmente aumentato a seguito di nuove finalizzazioni da parte della Regione Lazio per la programmazione di interventi in favore del caregiver familiare.

Il sollievo ha come destinatario diretto il caregiver familiare e si configura, pertanto, come intervento complementare a quelli già attivi da PAI dell'utente assistito, compreso lo stesso "contributo di cura" previsto dalla DGR 897/2021 per la disabilità gravissima.

5.b. Il sollievo in caso di eventi imprevisti e/o situazioni di emergenza

L'azione di sollievo, in casi imprevisti e di emergenza, viene attuata direttamente dai servizi territoriali nel più breve tempo possibile, a tutela della persona con disabilità e non autosufficienza, ove possibile anche inferiore alle 48 ore dalla richiesta indicate come arco temporale massimo dalla DGR 341/2021.

Il caregiver familiare, in caso di impossibilità ad assistere l'utente, sarà sostituito dall'assistente personale o dall'operatore professionale qualificato al domicilio; nelle situazioni più importanti e prolungate nel tempo (es. ricovero caregiver), l'intervento di sollievo deve essere garantito sempre attraverso la messa in campo di tutte le risorse e i servizi territoriali e da domiciliare lo stesso può trasformarsi in residenziale. La sostituzione del caregiver deve poter assicurare, per la permanenza al domicilio della persona con disabilità e non autosufficienza, tutte le prestazioni assistenziali, sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, necessarie in risposta ai bisogni individuali.

Le spese per i suddetti interventi saranno sostenute dai servizi con le risorse del Fondo statale e, per questo, i distretti socio sanitari dovranno riservarne un'apposita quota in fase di programmazione finanziaria delle risorse loro assegnate.

L'intervento di sollievo in emergenza può concretizzarsi anche come servizio di teleassistenza o altre forme di supporto a distanza per aiutare, su richiesta, il caregiver familiare, nella gestione della

situazione e/o criticità, come anche in caso di ricovero per malattia della persona assistita (specie se minore di età).

6. Accesso al sollievo

Le azioni di sollievo, come descritte nelle modalità attuative nel precedente paragrafo, verranno attuate fino a concorrenza delle risorse appositamente assegnate ai distretti socio sanitari per l'annualità 2022, nonché di quelle nella loro disponibilità (assegnazioni pregresse del Fondo Caregiver) già destinate a tipologia di intervento di sostegno, ai sensi della DGR 341/2021 e DGR 401/2022.

Per l'accesso al sollievo, ferme restando le priorità di destinazione delle misure di sostegno previste dal decreto 17 ottobre 2022 e indicate nelle premesse, i distretti socio sanitari, in caso di elevato numero di richieste di attivazione del sollievo e dotazione finanziaria insufficiente, devono fare riferimento ai criteri di seguito indicati, coerenti con l'approccio metodologico di cui alla DGR 341/2021 e alla DGR 897/2021 per l'ambito della disabilità gravissima:

- a. situazione familiare (esempio convivenza del caregiver o unico parente dell'assistito) e professionale del caregiver, nell'ottica dell'intera rete di supporto nell'attività di assistenza;
- b. valutazione professionale (UVMD) del carico di cura, presupposto per la stessa programmazione di risposte personalizzate a tutela del benessere psico fisico del caregiver familiare, carico commisurato alla gravità delle condizioni della persona assistita, all'intensità dell'impegno, alla convivenza, con particolare riguardo, per impegni di cura del caregiver prolungati nel tempo per assistere la persona con disabilità congenita o acquisita in giovane età;
- c. eventuale compresenza di altri servizi socio assistenziali attivi, da PAI, in favore della persona con disabilità e/o non autosufficienza;
- d. ISEE del caregiver familiare.

7. Interventi programmati per effetto del decreto 28 dicembre 2021.

La programmazione regionale individua, come ulteriore intervento finanziabile, tra quelli indicati dal decreto 17 ottobre 2022, la continuità degli interventi nelle macroaree del bisogno informativo/formativo ed emotivo/relazionale, già oggetto di programmazione territoriale ai sensi della DGR 341/2021 e DGR 401/2022 e finanziati con le risorse del Fondo di cui al decreto 18 dicembre 2021.

Per rafforzare l'offerta territoriale delle misure di sostegno ampliando, ove possibile, la platea dei beneficiari, gli ambiti territoriali devono destinare la quota massima del 30% delle risorse loro assegnate agli interventi di cui al presente paragrafo riferibili alle macro area del bisogno informativo/formativo e di supporto emotivo/relazionale.

I progetti di sostegno in questo ambito, sempre condivisi con il caregiver, devono rappresentare risposte personalizzate e, quindi, costruite sull'analisi e valutazione dei bisogni individuali.

La quota di finanziamento prevista per tali iniziative (30%) permetterà anche di coprire possibili carenze o risposte parziali sul territorio regionale favorendo l'omogeneità nelle opportunità di accesso alla rete dei servizi.

Le azioni programmabili in risposta al bisogno informativo/formativo sono quelle indicate al paragrafo 12, dell'Allegato A alla DGR 341/2021 alle lettere a), b), c); le azioni di supporto emotivo/relazionale sono, invece, indicate, alle lettere e) ed f).

E' fortemente raccomandato di coinvolgere attivamente nelle attività informative/formative in ambito locale le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, i rappresentanti dei caregiver familiari e le Organizzazioni Sindacali.